

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)

PROT. n° 0006828

192/032101.01.4122.002

Roma, 04 maggio 2011

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i per le attività turistico alberghiere.
Impianti di ventilazione.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerenti l'argomento in oggetto, si concorda con codesti Uffici sulla criticità rappresentata da un sistema di distribuzione dell'aria nelle camere di una struttura alberghiera realizzato utilizzando il volume del controsoffitto del corridoio e semplici bocchette di immissione, invece di un impianto realizzato con condotte nel rispetto del punto 8.2.2.2 della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 9 aprile 1994, nonché del D.M. 31 marzo 2003.

Della problematica è stato interessato il Comitato Centrale Tecnico Scientifico che si è espresso nei termini di seguito riportati con verbale n. 303 del 22/03/2011 approvato nella seduta del 19/04/2011: "... omissis ... il CCTS conferma quanto riportato nella circolare prot. n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001 con la quale è stato chiarito che le condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di serrande tagliafuoco esclusivamente in corrispondenza delle compartimentazioni dell'edificio e non in corrispondenza delle camere per ospiti in quanto le stesse non costituiscono compartimento antincendio. Nel caso in specie viene inoltre puntualizzato che le caratteristiche del controsoffitto dovranno essere EI da ambo le facce".

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Brescia relativo alle caratteristiche di un particolare impianto di condizionamento e ventilazione a servizio di una struttura alberghiera. Tale impianto, come meglio descritto nella relazione del Comando anche attraverso uno schema grafico, presenta la particolarità di distribuire l'aria attraverso il volume del controsoffitto del corridoio e poi attraverso usuali bocchette di immissione nelle camere.

Premesso che i requisiti di sicurezza degli impianti di condizionamento e ventilazione si considerano raggiunti se l'impianto è realizzato secondo i punti 8.2.2.1 e seguenti del DM 9/04/1994 e poiché non si evincono sostanziali differenze nella propagazione dei prodotti della combustione attraverso il sistema di distribuzione dell'aria di tipo ordinario e quello descritto nel quesito, si ritiene tale tipologia assimilabile ad un impianto centralizzato le cui condotte sono costituite dal volume compreso nel controsoffitto del corridoio, a condizione che detto volume sia rispondente al punto 8.2.2.2 della regola tecnica in oggetto.

Si condividono, comunque, le perplessità espresse dal Comando di Brescia in quanto sia con canalizzazioni normali, sia con il sistema descritto nel quesito, non essendo prevista l'installazione di serrande tagliafuoco in corrispondenza delle camere, non è impedita la propagazione dei prodotti della combustione alle camere appartenenti allo stesso compartimento.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Il D.M. 09/04/1994 non prevede specificatamente che tra le camere degli ospiti debba esistere un livello di compartimentazione pure minimo, né è detto il contrario.

È previsto, invece, al punto 6.5 che i corridoi delle camere devono essere compartimentali rispetto alle camere, certamente, nella intenzione del legislatore, per garantire la loro agibilità per un tempo utile all'esodo ed alle operazioni di soccorso.

La lettera-circolare prot. n° P 500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001, "con particolare riguardo alle attività ricettive esistenti", al punto 10, per le condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione, afferma che "poiché le camere per gli ospiti non costituiscono compartimenti antincendio, l'attraversamento da parte delle suddette condotte dei tramezzi che separano le camere dai corridoi non deve essere provvisto delle citate serrande tagliafuoco".

Ciò premesso, questo Comando, nell'ambito di un procedimento di parere di conformità ex art. 2 del D.P.R. n. 37/98, per nuova attività, ha esaminato la soluzione illustrata nello schematico disegno allegato. In sostanza, invece di un classico sistema di condizionamento costituito da canali primari e secondari di distribuzione dell'aria, il volume al di sopra del controsoffitto del corridoio funge da canale di aria primaria e da questo, tramite bocchette e griglie, l'aria è immessa nelle camere.

I progettisti sostengono che il punto 6.5 del D.M. è rispettato, poiché, essendo il controsoffitto di tipo EI, è garantita la compartimentazione tra camere e corridoio e che altre prescrizioni, in particolare per quanto alla compartimentazione tra le camere, non sono rinvenibili nel D.M..

Osservato:

1. che la soluzione proposta, pur garantendo che il corridoio rimanga, per un tempo sufficiente, libero dai prodotti della combustione, determina il gravissimo rischio che detti prodotti, originatisi per incendio in una camera, diffondendosi senza ostacolo e attraverso le griglie di ventilazione nel vano-controsoffitto del corridoio, costituente in pratica un canale di fumo aperto verso ogni camera, invadano, rapidamente e senza ostacoli, almeno tutte le camere attestate su quel corridoio o comunque servite da quell'impianto;
2. che detta soluzione, non prevista, né valutata, né chiaramente vietata dalla regola tecnica, è comunque contraria agli obiettivi del legislatore e delle direttive europee sui requisiti essenziali dei prodotti da costruzione recepite in Italia con DPR n. 246/93, in particolare lì dove si dice che occorre limitare la propagazione di un incendio e, soprattutto, assicurare la possibilità che gli occupanti lascino indenni i locali;
3. che il raggiungimento di detti obiettivi comporta l'obbligo di garanzia per gli occupanti delle camere, collegate via aria/fumo a quella interessata dall'incendio, di adeguata separazione e agibilità per le stesse camere e per il corridoio di fuga, sufficienti affinché il tempo di esodo (*tempo di rivelazione + tempo di allarme + tempo di riconoscimento + tempo di risposta + tempo di percorrenza*) sia in modo congruo inferiore al tempo che il focolare di incendio impegna nel suo sviluppo per determinare condizioni di invivibilità e di inagibilità di camere e corridoi;
4. che detta soluzione non dà queste garanzie per gli occupanti delle camere servite da quel canale di distribuzione dell'aria/fumo;
5. che gli impianti di segnalazione e rivelazione degli incendi, utili a contenere i *tempi di rivelazione e di allarme*, sono previsti dalla regola tecnica solo per capienze superiori a 100 posti letto;
6. che lo stesso D.M. prevede al punto 8.2.2 che gli impianti di condizionamento e di ventilazione non devono "costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme anche nella fase iniziale degli incendi";
7. che negli ultimi dieci anni in Italia si sono ripetuti diversi episodi con conseguenze mortali, determinate da infiltrazione di fumo nelle camere di albergo attraverso i canali di aria o, addirittura, porte antincendio (vd. foto allegate);
8. che detti eventi con vittime sono documentati dal NIA;

lo scrivente ritiene che la soluzione proposta è contraria ai criteri ed alle direttive di prevenzione incendi sopra richiamate, né è ammessa dalla regola tecnica specifica. La regola tecnica, semplicemente, non valuta detta problematica: trascurare questo principio sarebbe come dire, ad esempio, che, poiché la regola tecnica per locali di pubblico spettacolo non prescrive sistemi per il controllo e l'evacuazione dei fumi da incendio, detti locali non ne necessitano. Invece, codesto dipartimento si è già espresso sul merito in senso opposto.

Una soluzione, difficile, ma non escludibile a priori, sarebbe quella di dimostrare, con i metodi della *fire safety engineering*, che lo scenario incidentale e le caratteristiche fluidodinamiche dei canali di distribuzione dell'aria/fumo e dell'evento non impediscono il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati. In tale ultima eventualità, occorrerà valutare anche il rischio determinato dalla presenza di un "volume caldo" sulle teste di addetti e soccorritori presenti in emergenza nel corridoio e verificare che il controsoffitto sia provato per incendio dal lato superiore.

